

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

Regolamento Anticipazioni

<i>Data adozione</i>	24 Ottobre 2007
<i>Data ultimo aggiornamento</i>	3 Ottobre 2025

Sommario

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI..... 2

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE.....3

 CESSIONE DEL QUINTO E VINCOLI SULLA POSIZIONE PENSIONISTICA3

 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO4

ART. 2 SPESE SANITARIE..... 4

ART. 3 ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE 4

ART. 4 INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE..... 5

ART. 5 ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE 6

ART. 6 OBBLIGO DI RESTITUZIONE..... 7

ART. 7 FACOLTÀ DI REINTEGRO 7

ART. 8 REGIME FISCALE 7

ALLEGATO REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI 8

Art. 1 - Disposizioni generali

Il presente Regolamento fornisce le informazioni e le istruzioni operative relative alle richieste di anticipazioni presentate degli associati, in osservanza di quanto disposto dall'Art.11, commi 7 e seguenti, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, "Decreto") e dallo Statuto del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme (di seguito, "Fondo").

Le anticipazioni possono essere richieste:

- in qualsiasi momento con riferimento a spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'Associato, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare per un importo non superiore al 75% della posizione individuale per l'acquisto della prima casa di abitazione (destinata a residenza o dimora abituale dell'Associato o di suoi figli) o per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b) c), d) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sempre relativi alla prima casa dell'Associato o dei suoi figli;
- decorsi otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare per un importo non superiore al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze dell'Associato.

Ai fini del calcolo dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'Anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Nel caso di precedente iscrizione ad altra forma di previdenza complementare, per la quale l'Associato non intenda effettuare il trasferimento in entrata, occorre presentare sempre, unitamente ai documenti previsti per ogni singola causale, anche idonea dichiarazione aggiornata del fondo di appartenenza attestante la data di adesione dell'interessato e che lo stesso non ha esercitato il riscatto totale.

L'anticipazione può essere richiesta più volte, tenuto conto di eventuali precedenti richieste e/o riscatti parziali. Il calcolo dell'importo erogabile in presenza di anticipazioni pregresse segue le regole indicate dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (Covip) ed altresì al netto degli eventuali rimborsi e/o finanziamenti e/o mutui spettanti o richiesti dall'Associato e/o da altri componenti del nucleo familiare in relazione alle spese ed alle motivazioni per le quali viene richiesta l'anticipazione al Fondo.

Sugli importi concessi vengono applicate le ritenute previste dalla legislazione tempo per tempo vigente

Non sono ammesse anticipazioni per spese ed oneri sostenuti o pagamenti effettuati anteriormente a tre mesi rispetto alla data di inserimento online della richiesta.

Modalità di presentazione delle richieste e controllo della documentazione

L'inserimento delle richieste di anticipazione al Fondo dovrà essere effettuato direttamente dall'Associato accedendo all'Area riservata nel sito web del Fondo e cliccando sull'apposita sezione "Richieste Prestazioni/Richiesta di Anticipazione" seguendo il seguente percorso:

- RICHIESTA PRESTAZIONI
- RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI
- CAUSALE PRATICA, menù a tendina, selezionare la tipologia di anticipo che interessa
- COMPLETARE I CAMPI "Dati Domanda" e i "Modalità Pagamento"

Le richieste si considerano validamente presentate e verranno esaminate solo se corredate dalla documentazione completa specifica per ogni tipologia di anticipazione indicata nell'Allegato del presente Regolamento.

La liquidazione è effettuata di norma entro 90 (novanta) giorni dalla data di inserimento online della richiesta, ma non oltre i 180 giorni stabiliti dallo Statuto del Fondo.

In presenza di documentazione incompleta o inesatta, l'Associato viene invitato tramite e-mail prodotta automaticamente dalla piattaforma informatica, a scaricare nell'Area Riservata una comunicazione denominata "lettera di riciclo" che elenca la documentazione attesa.

Il termine di 90 giorni sopra indicato è sospeso fino alla data della regolarizzazione della pratica e riprende a decorrere dalla data di regolarizzazione della richiesta.

Viene inoltrato un secondo sollecito qualora l'Associato, indicativamente entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui sopra, non provveda ad integrare la domanda con i documenti richiesti.

Dopo quest'ultimo sollecito, l'Associato ha ulteriori 15 giorni per completare la richiesta di anticipazione con i documenti richiesti, scaduti i quali la sua domanda viene respinta.

Cessione del quinto e vincoli sulla posizione pensionistica

In presenza di cessione del quinto o vincoli sulla posizione dell'Associato notificati al Fondo da parte di Società Finanziarie, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica per ogni casistica, dovrà anche essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla Finanziaria ovvero, qualora la cessione del quinto o in vincoli siano ancora in essere, dall'autorizzazione di questa all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'iscritto. La suddetta documentazione dovrà essere spedita al Fondo direttamente dalla Società Finanziaria in originale tramite posta raccomandata o PEC. Nel caso di mancata presentazione di tale documentazione unitamente al modulo di richiesta, la pratica rimarrà sospesa fino alla ricezione di copia della stessa; fanno eccezione le richieste di anticipazione per spese sanitarie, le quali verranno comunque liquidate nei limiti dei 4/5 del montante erogabile (il restante quinto rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante salvo che venga prodotta specifica liberatoria).

Amministratore di sostegno

La nomina di un Amministratore di Sostegno dovrà essere opportunamente documentata.

La richiesta di anticipazione dovrà essere predisposta in forma cartacea e sottoscritta dall'Amministratore stesso corredata della documentazione prevista per ciascuna casistica e dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ad effettuare la richiesta di anticipazione con successivo incasso.

In assenza di tali documenti, il Fondo non potrà dare seguito alla pratica.

La suddetta documentazione dovrà essere spedita al Fondo direttamente dall'Amministratore di Sostegno in originale tramite posta ordinaria o raccomandata.

Art. 2 Spese sanitarie

L'anticipazione è concessa per spese sanitarie relative a terapie e interventi sostenuti dall'Associato, dal coniuge o dai suoi figli.

Presupposto indispensabile per dare seguito alla richiesta di anticipazione è l'attestazione da parte delle competenti strutture pubbliche della necessità e straordinarietà delle terapie e interventi a seguito di gravissime situazioni.

L'Associato resta libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana o estera, alla quale richiedere le prestazioni.

Le somme erogate a titolo di anticipazione per spese sanitarie possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie, purché debitamente documentate, connesse alla terapia o all'intervento, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'interessato e quelle sostenute da familiari per prestare assistenza al beneficiario della prestazione sanitaria.

Art. 3 Acquisto prima casa di abitazione

L'Associato ha diritto di ottenere anticipazioni per sostenere le spese relative all'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli.

L'anticipazione può essere erogata anche nel caso in cui l'acquisto della prima casa di abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'Associato purché in regime di comunione dei beni. Diversamente, nei casi di regime di separazione di beni, all'Associato verrà liquidata la quota pari alla percentuale di proprietà dell'immobile risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà e non quello dell'intero immobile.

Le somme erogate a titolo di anticipazione per acquisto della prima casa, possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate (competenze notaio per stipula contratto di compravendita, spese di intermediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare, oneri fiscali, spese per allacciamenti, etc.).

In coerenza con le disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e successive modificazioni della Legge di Bilancio 2025, in caso di proprietà di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" è possibile effettuare un nuovo acquisto fiscalmente agevolato, a condizione che l'alienazione del primo immobile sito nel medesimo Comune avvenga entro 24 mesi dal rogito.

Per "prima casa di abitazione" si intende l'immobile (o la porzione immobiliare):

- di natura abitativa e non di lusso (escluse quindi le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- destinato a residenza o a dimora abituale, ovverosia la casa centro degli interessi dell'Associato o dei suoi figli per la quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti; tale circostanza dovrà essere dichiarata esplicitamente e documentata all'atto della richiesta.

Qualora il Fondo venisse a conoscenza di una situazione diversa da quella dichiarata, l'importo dell'anticipazione concessa dovrà essere restituito.

Ai fini della determinazione degli oneri da sostenere, verranno considerate le spese relative all'acquisto di eventuali pertinenze, solo se sostenute contestualmente all'acquisto della prima casa di abitazione.

Costituiscono fattispecie rilevanti, ai fini della concessione dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa, l'acquisto da terzi, l'acquisto in cooperativa e la costruzione in proprio.

Art. 4 Interventi di restauro, manutenzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione

Si tratta della realizzazione sulla prima casa di abitazione, dell'Associato o dei suoi figli, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b) c), d) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Si precisa che il Fondo non concede anticipazione sulle spese riferite a "bonus arredi" e grandi elettrodomestici, pur rientrando queste negli interventi contemplati dalla normativa per i quali è previsto il riconoscimento delle detrazioni fiscali.

Nel caso di immobile cointestato con il coniuge in regime di separazione di beni, all'Associato verrà liquidata la quota pari alla percentuale di proprietà dell'immobile indicata nell'atto di provenienza dello stesso, calcolata sulla base della documentazione prodotta per tale richiesta.

Tali interventi devono riguardare l'immobile, di proprietà dell'Associato o dei suoi figli, destinato a prima casa di abitazione dell'Associato o di suoi figli.

Per prima casa di abitazione si intende la casa di abitazione dell'Associato o dei suoi figli e tale circostanza dovrà essere dichiarata esplicitamente e documentata all'atto della richiesta ancorché l'abitazione sia acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

Qualora il Fondo venisse a conoscenza di una situazione diversa da quella dichiarata, l'importo lordo dell'anticipazione concessa dovrà ovviamente essere restituito.

In base alla normativa vigente costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione per interventi di manutenzione, le seguenti attività:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria": gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria": le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo": gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia": gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Secondo la richiamata normativa, gli interventi devono essere documentati secondo la legislazione tempo per tempo vigente, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni sancite dal T.U.I.R. in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia.

Si precisa inoltre che per alcune tipologie di lavori dovrà essere inviata apposita comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o all'ENEA e che i bonifici di pagamento (c.d. *parlanti*) devono riportare i seguenti dati:

- pagamento effettuato ai sensi dell'art. 16 bis del T.U.I.R.;
- codice fiscale del beneficiario;
- codice fiscale del soggetto che dispone il pagamento.

In caso di spese di ristrutturazione, recupero edilizio e manutenzione rientranti nella normativa sopra richiamata sostenute dal Condominio per conto dei condomini, l'Associato dovrà produrre apposita documentazione (es. verbale assemblea straordinaria con approvazione della spesa, ripartizione millesimale) rilasciata dall'Amministratore del Condominio.

Art. 5 Anticipazione per ulteriori esigenze

La possibilità di ottenere l'anticipazione per ulteriori esigenze è sottoposta alle seguenti

condizioni:

- che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla data in cui sia stata liquidata l'ultima anticipazione per la stessa causale;
- che l'importo lordo liquidabile richiesto sia pari o superiore a 1.500,00 euro.

Art. 6 Obbligo di restituzione

In caso venga accertata l'irregolarità della documentazione presentata a corredo della domanda di anticipazione, sia a preventivo sia a consuntivo, il Fondo chiederà all'Associato di provvedere alla restituzione della somma ottenuta, nella misura dell'importo erogato e non giustificato, entro novanta giorni dalla data della richiesta formale del Fondo.

Il Fondo attiverà ogni iniziativa opportuna, in conformità alla normativa vigente, nei confronti dell'Associato che non provveda nel predetto termine alla restituzione dell'importo dell'anticipazione non totalmente o parzialmente giustificato e comunque lo stesso non potrà ottenere ulteriori anticipazioni, ad eccezione di quelle per spese sanitarie per gravissime situazioni.

Art. 7 Facoltà di reintegro

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 8 del Decreto:

- le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Associato, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,47 euro, da comunicarsi preventivamente al Fondo;
- sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate relativamente al montante post 01/01/2007, è riconosciuto all'Associato un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Si precisa che il recupero dell'imposta è onere dell'Associato.

Art. 8 Regime fiscale

Per quanto riguarda il regime fiscale applicato alle Anticipazioni si rimanda al Documento sul Regime Fiscale disponibile per la consultazione sul sito web area pubblica del Fondo.

SPESE SANITARIE

Documenti da allegare contestualmente alla richiesta *online*:

- autocertificazione per anticipazione spese sanitarie (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- attestazione della struttura pubblica competente, o quella rilasciata dal medico di base, relativa alla terapia e/o all'intervento (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- preventivo/fatture di spesa prodotto/i dall'ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione;
- dichiarazione relativa agli importi dei rimborsi richiesti, spettanti, ottenibili o già percepiti dall'Associato o dagli altri componenti del nucleo familiare in relazione alle spese per le quali si richiede l'anticipazione (da richiedere ad esempio a: Cassa Mutua di Assistenza, compagnie di assicurazione, etc.);
- consenso al trattamento dei dati (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- ai fini del calcolo dell'applicazione di agevolazioni fiscali, eventuale dichiarazione di altro Fondo a cui l'Associato sia contemporaneamente iscritto attestante la data di adesione ed il mancato esercizio del riscatto totale.

inoltre, nel caso in cui la richiesta sia per il coniuge e/o i figli:

- documento attestante lo stato di famiglia o altra documentazione utile a documentare il legame di parentela (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- consenso al trattamento dei dati (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");

inoltre, in presenza cessione del quinto o vincolo sulla posizione previdenziale:

- eventuale liberatoria firmata dall'intermediario finanziario da inviare al Fondo in originale tramite raccomandata oppure tramite PEC relativamente ad 1/5 del valore della richiesta (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");

inoltre, quando ne ricorra il caso:

- preventivo/fatture delle spese di viaggio del paziente nonché di quelle di viaggio e soggiorno dell'eventuale accompagnatore;
- preventivo di ogni altra spesa, complementare ed essenziale, rispetto a quelle sanitarie.

Le pratiche per spese sanitarie a cui corredo fossero stati inseriti in Area riservata preventivi di spesa (compresi quelli per le spese di viaggio) devono essere integrate con la produzione della seguente documentazione da inviare al Fondo tramite e-mail entro e non oltre 90 giorni dall'erogazione dell'anticipazione:

- copia delle fatture e dei bonifici di pagamento;
- dichiarazione dell'eventuale rimborso ottenuto dalla Cassa Mutua di Assistenza, da compagnie di assicurazione, da enti finanziatori, etc.

ACQUISTO PRIMA CASA (per l'Associato o per i figli)

Documenti da allegare contestualmente alla richiesta *online*:

➤ **Acquisto da terzi**

- autocertificazione da cui risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per l'Associato o per suoi figli (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- atto notarile di acquisto, o compromesso di compravendita con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo e degli eventuali acconti già versati, o proposta di acquisto che si perfezionerà direttamente con atto notarile di acquisto;
- verbale di separazione consensuale/giudiziale, accordo di separazione assistita, verbale di divorzio, decreti di assegnazione per immobili acquistati con aste giudiziarie;
- giustificativi fiscalmente validi e/o documenti attestanti eventuali costi accessori (costi di intermediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare, spese notarili per stipula del contratto di compravendita, oneri fiscali, spese per allacciamenti. N.B. sono esclusi i costi notarili inerenti all'erogazione del mutuo);
- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni") o atto di mutuo;
- atto notarile di vendita dell'immobile, sito nel medesimo Comune, precedentemente acquistato con le agevolazioni "prima casa", che dovrà avvenire entro 24 mesi dall'acquisto del nuovo immobile;

inoltre, nel caso in cui la richiesta sia per i figli:

- documento attestante lo stato di famiglia o altra documentazione utile a documentare il legame di parentela (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni") o atto di mutuo, compilata e sottoscritta dal/la figlio/a;

inoltre, nel caso di Comunione di Beni:

- certificato di Matrimonio attestante il regime di comunione dei beni (es. l'estratto del Registro dello Stato civile);

inoltre, in presenza di cessione del quinto o vincolo sulla posizione previdenziale:

- eventuale liberatoria dell'intermediario finanziario da inviare al Fondo in originale tramite raccomandata oppure tramite PEC (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni").

➤ **Acquisto in cooperativa**

- autocertificazione da cui risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per l'Associato o per i suoi figli

- (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- contratto preliminare di assegnazione, o atto notarile di assegnazione, di alloggio con evidenza degli acconti già versati;
 - estratto notarile del libro verbale di assegnazione dell'alloggio;
 - giustificativi fiscalmente validi e/o documenti attestanti eventuali costi accessori (costi di intermediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare, spese notarili per stipula del contratto di compravendita, oneri fiscali, spese per allacciamenti. N.B. sono esclusi i costi notarili inerenti all'erogazione del mutuo);
 - dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni") o atto di mutuo;
 - atto notarile di vendita dell'immobile, sito nel medesimo Comune, precedentemente acquistato con le agevolazioni "prima casa", che dovrà avvenire entro 24 mesi dall'acquisto del nuovo immobile;

inoltre, nel caso in cui la richiesta sia per i figli:

- documento attestante lo stato di famiglia o altra documentazione utile a documentare il legame di parentela (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni") o atto di mutuo, compilata e sottoscritta dal/la figlio/a;

inoltre, nel caso di Comunione di Beni:

- certificato di Matrimonio attestante il regime di comunione dei beni (es. l'estratto del Registro dello Stato civile);

inoltre, in presenza di cessione del quinto o vincolo sulla posizione previdenziale:

- eventuale liberatoria dell'intermediario finanziario da inviare al Fondo in originale tramite raccomandata oppure tramite PEC (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni").

➤ **Costruzione in proprio**

- autocertificazione da cui risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per l'Associato o per suoi figli (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- titolo di proprietà del terreno;
- concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- copia della denuncia di inizio attività;
- preventivo/fatture di spesa dell'impresa costruttrice e degli eventuali oneri accessori (costi di intermediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare, spese notarili per stipula del contratto di compravendita, oneri fiscali, spese per allacciamenti.

N.B. sono esclusi i costi notarili inerenti all'erogazione del mutuo;

- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni") o atto di mutuo;
- atto notarile di vendita dell'immobile, sito nel medesimo Comune, precedentemente acquistato con le agevolazioni "prima casa", che dovrà avvenire entro 24 mesi dall'acquisto del nuovo immobile;

inoltre, nel caso in cui la richiesta sia per i figli:

- documento attestante lo stato di famiglia o altra documentazione utile a documentare il legame di parentela (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni") o atto di mutuo, compilata e sottoscritta dal/la figlio/a;

inoltre, nel caso di Comunione di Beni:

- certificato di Matrimonio attestante il regime di comunione dei beni (es. l'estratto del Registro dello Stato civile);

inoltre, in presenza di cessione del quinto o vincolo sulla posizione previdenziale:

- eventuale liberatoria dell'intermediario finanziario da inviare al Fondo in originale tramite raccomandata oppure tramite PEC (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni").

Le pratiche per acquisto abitazione e costruzione in proprio che non fossero complete in sede di erogazione dell'anticipazione, possono ritenersi chiuse esclusivamente con la produzione della seguente documentazione da inviare al Fondo tramite e-mail:

acquisto abitazione (entro 18 mesi dall'atto di compravendita):

- copia dell'atto notarile di compravendita dell'immobile o copia dell'atto notarile di assegnazione di alloggio da cui si evinca l'attribuzione delle agevolazioni per la prima casa di abitazione;
- copia dell'atto di mutuo se richiesto;
- copia fatture costi accessori (agenzia immobiliare, Notaio) se richiesti a rimborso;
- atto notarile di vendita dell'immobile, sito nel medesimo Comune, precedentemente acquistato con le agevolazioni "prima casa", che dovrà avvenire entro 24 mesi dall'acquisto del nuovo immobile;
- certificato di residenza (no autocertificazione) presso l'immobile oggetto dell'anticipazione.

costruzione in proprio (entro 90 giorni dalla fine dei lavori):

- copia delle fatture e dei bonifici di pagamento;
- copia dell'atto di mutuo se richiesto;
- atto notarile di vendita dell'immobile, sito nel medesimo Comune, precedentemente acquistato con le agevolazioni "prima casa", che dovrà avvenire entro 24 mesi dall'acquisto del nuovo immobile;
- certificato di residenza (no autocertificazione) presso l'immobile oggetto dell'anticipazione.

INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Documenti da allegare contestualmente alla richiesta online:

- autocertificazione da cui risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituisce la "prima casa di abitazione" per l'Associato o per suoi figli (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- atto di provenienza dell'immobile;
- autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, ove richiesta;
- certificazione della società appaltatrice dei lavori in cui si attesti che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001) (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- preventivo di spesa o fatture attestanti il pagamento dei lavori effettuati;
- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni") o atto di mutuo;

nel caso di spese relative a manutenzioni e/o restauri e/o ristrutturazioni effettuati su parti comuni (condominio):

- copia della delibera assembleare attestante l'incarico per l'effettuazione dei lavori e la ripartizione millesimale dei costi o copia del consuntivo di spesa con relativa ripartizione millesimale;

inoltre, nel caso in cui la richiesta sia per i figli:

- documento attestante lo stato di famiglia o altra documentazione utile a documentare il legame di parentela (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");
- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni") o atto di mutuo; compilata e sottoscritta dal/la figlio/a;

inoltre, nel caso di Comunione di Beni:

- certificato di Matrimonio attestante il regime di comunione dei beni (es. l'estratto del Registro dello Stato civile);

inoltre, in presenza di cessione del quinto o vincolo sulla posizione previdenziale:

- eventuale liberatoria della società finanziaria da inviare al Fondo in originale tramite raccomandata oppure tramite PEC (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni");

Le pratiche per interventi di manutenzione che non fossero complete in sede di erogazione dell'anticipazione, possono ritenersi chiuse esclusivamente con la produzione della seguente documentazione da inviare al Fondo tramite e-mail possibilmente entro e non oltre 90 giorni dall'erogazione dell'anticipazione:

- copia delle fatture e dei bonifici di pagamento (parlanti);
- copia dell'atto di mutuo se richiesto.

ULTERIORI ESIGENZE

Documenti da inviare contestualmente alla richiesta *online*:

in presenza di cessione del quinto o vincolo sulla posizione previdenziale:

- eventuale liberatoria dell'intermediario finanziario da inviare al Fondo in originale tramite raccomandata oppure tramite PEC (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli/Autocertificazioni").